



ISTITUTO COMPRENSIVO “ANTONIO COCEANI”

Scuole dell’Infanzia, Primarie, Secondarie di I grado - Comune di Pavia di Udine, Buttrio, Pradamano

33050 PAVIA DI UDINE - Piazza Zanfagnini, 2 – frazione Lauzacco

Cod. Fiscale 94071010303

tel 0432 675204 e-mail: udic826008@istruzione.it; udic826008@pec.istruzione.it www.icpaviadiudine.it

**REGOLAMENTO DI DISCIPLINA
DEGLI ALUNNI E DEGLI STUDENTI**

DELIBERA del Consiglio di Istituto n.85 del 22/04/2026

RIFERIMENTI NORMATIVI

Il Regolamento assume gli indirizzi promossi dallo *Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria* (DPR n. 249/1998 e modifiche apportate dal DPR n. 235/2007):

- individua i comportamenti che configurano infrazioni disciplinari;
- stabilisce le relative sanzioni;
- individua gli organi competenti per la irrogazione; - definisce il relativo procedimento.

Il Regolamento tiene, altresì, conto della seguente normativa di riferimento:

- Legge 107/2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione”
- D.Lgs. 62/2017 sulle norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo
- Legge 71/2017 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo” e relative “Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto in ambito scolastico”
- Legge 92/2019 e “Linee guida per l’insegnamento trasversale dell’educazione civica” e D.M. n. 183 del 7 settembre 2024
- Circolare dell’11 luglio 2024 sul divieto totale di utilizzo dei cellulari nel I ciclo (infanzia, primaria, secondaria di primo grado)
- Legge 1° ottobre 2024, n. 150, recante «Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati» e, in particolare, l'articolo 1, commi 4 e 5, lettera a)
- Legge 70/2024 che ha esteso l’ambito di intervento della Legge 71/2017 oltre che al contrasto al cyberbullismo anche ai fenomeni connessi al bullismo
- O.M. n.3 del 9/01/2025, sulla valutazione periodica e finale degli apprendimenti nella scuola primaria e valutazione del comportamento nella scuola secondaria di primo grado, e successiva Nota MIM n. 2867 del 23/01/2025
- DPR n. 134 dell’8 agosto 2025 “Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria” ispirato ai principi contemplati nel Piano dell’Offerta Formativa e nell’art. 14 del D.P.R. n. 275/1999.

SEZIONE I – SCUOLA PRIMARIA - Art. 1

(Destinatari)

Condotte da mantenere

1. Gli alunni e le alunne sono tenuti/e ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, di tutto il personale e dei compagni, il rispetto, anche formale, consono ad una convivenza civile.
2. Gli alunni e le alunne sono tenuti/e a frequentare regolarmente le lezioni, a favorirne lo svolgimento e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
3. Gli alunni e le alunne sono tenuti/e ad entrare a scuola secondo l’orario stabilito.
4. Gli alunni e le alunne devono portare quotidianamente il diario scolastico, che è il mezzo di comunicazione costante tra scuola e famiglia, assieme al registro elettronico.
5. Gli alunni e alunne non possono uscire dall'edificio scolastico prima del termine delle lezioni. In caso di necessità protratta nel tempo, i genitori dovranno preventivamente avvertire la scuola, tramite richiesta scritta, e venire a prelevare personalmente l'alunno/a (o delegare per iscritto un'altra persona maggiorenne, che dovrà essere munita di documento di riconoscimento).

6. Gli alunni e le alunne devono tenere un comportamento corretto ed educato al cambio di insegnante, negli spostamenti da un'aula all'altra, all'ingresso e all'uscita. Non è permesso uscire dalla classe senza autorizzazione, correre e gridare nei corridoi e nelle aule.
7. Durante gli intervalli, sia nella scuola che nel cortile, gli alunni e le alunne dovranno seguire le indicazioni degli insegnanti e dei collaboratori scolastici. Sono da evitare tutti i giochi che possono diventare pericolosi (ad es. spingersi, salire e scendere le scale).
8. Gli alunni e le alunne sono tenuti/e a portare a scuola solo l'occorrente per i compiti e le lezioni e l'eventuale merenda. Non è consentito portare somme di denaro e oggetti di valore. La scuola, in ogni caso, non risponde comunque di eventuali furti.
9. I servizi e gli ambienti scolastici vanno utilizzati in modo corretto e devono essere rispettate le più elementari norme di igiene e pulizia. Di comune accordo con chi esercita la responsabilità genitoriale dell'alunno/a, nel caso venga accertato che gli ambienti scolastici siano stati imbrattati, lo stesso dovrà provvedere a ripulire ciò che ha sporcato, vigilato da un operatore scolastico e/o dal responsabile genitoriale. Nelle aule e nei cortili ci sono appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti; è necessario utilizzarli correttamente.
10. Ogni alunno/a è responsabile dell'integrità degli arredi e del materiale didattico che la scuola gli/le affida: guasti al materiale e/o alle suppellettili da loro provocati, dovranno essere risarciti dal responsabile genitoriale.
11. Agli alunni e alle alunne non è consentito utilizzare, se non per attività didattiche seguite dall'insegnante, il cellulare e/o smart-watch, o altre apparecchiature elettroniche.
12. L'abbigliamento degli alunni deve essere consono all'ambiente scolastico e adeguato alle attività proposte.
13. Gli alunni della scuola primaria fino alla quinta classe compresa devono indossare il grembiule.
14. Durante la mensa gli alunni devono rispettare le indicazioni fornite dai coordinatori di plesso e mantenere un comportamento corretto, che consenta di vivere come momento educativo anche quello del pasto.

MANCANZE DISCIPLINARI - Art. 2

Configurano mancanze disciplinari da parte degli alunni della scuola primaria i seguenti comportamenti:

- a. presentarsi alle lezioni ripetutamente sprovvisti del materiale scolastico;
- b. spostarsi senza motivo o senza autorizzazione nell'aula e nell'edificio;
- c. giocare o chiacchierare, disturbando, o rendersi protagonisti di interventi inopportuni durante le attività scolastiche o durante gli spostamenti nell'edificio e all'esterno;
- d. rifiutarsi di eseguire i compiti assegnati;
- e. portare a scuola oggetti non pertinenti alle attività, telefoni cellulari, e/o smart-watch, o altre apparecchiature elettroniche, materiali pericolosi;
- f. non osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza contenute nel regolamento di Istituto;
- g. sporcare intenzionalmente, danneggiare i locali, gli arredi o gli oggetti personali;
- h. utilizzare in modo improprio le attrezzature scolastiche;
- i. offendere con parole, gesti o azioni, scritte, disegni, il personale scolastico o i compagni;
- j. ogni altro comportamento che, nella situazione specifica, sia ritenuto scorretto dall'insegnante;

INTERVENTI A SUPPORTO DELLA FORMAZIONE DELL'ALUNNO - Art. 3

Gli/le insegnanti di classe sono tenuti ad interagire con i genitori/responsabili degli alunni e delle alunne al fine di informare gli stessi e condividere possibili interventi di correzione delle condotte scorrette.

I collaboratori scolastici segnaleranno ai docenti eventuali infrazioni degli alunni. In casi di particolare gravità, i docenti di classe potranno coinvolgere il Dirigente Scolastico e tutte le figure specialistiche di supporto (Funzioni Strumentali, Referente bullismo, Referente dispersione scolastica, ecc...) in eventuali incontri con i genitori, per analizzare le problematiche e trovare possibili interventi correttivi.

Interventi educativi graduati, applicati a discrezione degli insegnanti in base alla gravità e/o alla frequenza delle mancanze:

- a. Richiamo orale.
- b. Comunicazione scritta alla famiglia da parte del docente di classe.
- c. Temporanea attività di riflessione, massimo 10 minuti, per consentire all'alunno di meditare sul suo comportamento; l'alunno dovrà sempre essere vigilato da un docente a disposizione o da un collaboratore scolastico.
- d. Convocazione dei genitori da parte del team docenti.

- e. Convocazione dei genitori ad un colloquio con il Dirigente Scolastico, su sua iniziativa discrezionale o su richiesta del team docenti.

Gli insegnanti attueranno gli interventi previsti, in ogni caso, nel rispetto dell'individualità e personalità del bambino. L'educazione alla consapevolezza, nelle relazioni insegnante-alunno, sarà l'obiettivo di tutti gli interventi educativi; dovrà essere data all'alunno la possibilità di esprimere le proprie ragioni.

INTERVENTI MIRATI – RISPETTO ALLE MANCANZE DISCIPLINARI:

a. Presentarsi alle lezioni ripetutamente sprovvisti del materiale scolastico;	Interventi volti a promuovere la riflessione dell'alunno sui suoi comportamenti: Richiamo orale; Comunicazione scritta alla famiglia da parte del docente di classe.
b. Spostarsi senza motivo o senza autorizzazione nell'aula e nell'edificio;	Interventi volti a promuovere la riflessione dell'alunno sui suoi comportamenti: Richiamo orale; Comunicazione scritta alla famiglia da parte del docente di classe; Convocazione dei genitori da parte del team docenti.
c. Giocare o chiacchierare, disturbando, o rendersi protagonisti di interventi inopportuni durante le attività scolastiche o durante gli spostamenti nell'edificio e all'esterno;	Interventi volti a promuovere la riflessione dell'alunno sui suoi comportamenti: eventuale assegnazione di un'esercitazione di rinforzo da eseguirsi a casa, inerente l'attività svolta in classe, al momento della mancanza disciplinare; Comunicazione scritta alla famiglia da parte del docente di classe; Convocazione dei genitori da parte del team docenti;
d. Rifiutarsi di eseguire i compiti assegnati;	Interventi volti a promuovere la riflessione dell'alunno sui suoi comportamenti: Richiamo orale; Comunicazione scritta alla famiglia da parte del docente di classe; esecuzione dei compiti non svolti in classe.
e. Portare a scuola oggetti non pertinenti alle attività, telefoni cellulari, e/o smart-watch, o altre apparecchiature elettroniche, materiali pericolosi;	Ritiro del materiale non pertinente o pericoloso; tale materiale verrà riconsegnato ai genitori, previa comunicazione, da parte del docente di classe.
f. Non osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza contenute nel regolamento di Istituto;	Interventi volti a promuovere la riflessione dell'alunno sui suoi comportamenti: eventuale assegnazione di un'esercitazione di rinforzo da eseguirsi a casa, inerente l'attività svolta in classe, al momento della mancanza disciplinare; Comunicazione scritta alla famiglia da parte del docente di classe; Convocazione dei genitori da parte del team docenti;
g. Sporcare intenzionalmente, danneggiare i locali, gli arredi o gli oggetti personali;	Invito scritto ai genitori, da parte del docente di classe e/o del Dirigente Scolastico, a collaborare, nei limiti del possibile, al ripristino della situazione antecedente la mancanza disciplinare, anche con eventuale risarcimento dei danni.
h. Utilizzare in modo improprio le attrezzature scolastiche;	Invito scritto ai genitori, da parte del docente di classe e/o del Dirigente Scolastico, a collaborare, nei limiti del possibile, al ripristino della situazione antecedente la mancanza disciplinare, anche con eventuale risarcimento dei danni.
i. Offendere con parole, gesti o azioni, scritte, disegni, il personale scolastico o i compagni;	Interventi volti a promuovere la riflessione dell'alunno sui suoi comportamenti: invito a presentare le proprie scuse al personale scolastico o compagni offesi. Richiamo orale; Comunicazione scritta alla famiglia da parte del docente di classe.
j. Ogni altro comportamento che, nella situazione specifica, sia ritenuto scorretto dall'insegnante;	Interventi volti a promuovere la riflessione dell'alunno sui suoi comportamenti: Richiamo orale; Comunicazione scritta alla famiglia da parte del docente di classe.

SEZIONE II – SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

DOVERI– Art. 1 (Doveri dello studente)

Gli studenti sono tenuti ad osservare le regole di comportamento previste dal presente Regolamento e quelle contemplate dallo Statuto delle studentesse e degli studenti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998, n. 249, (in seguito: Statuto), con le modificazioni successive, apposte dal D.P.R. 235/2007 e dal D.P.R. 134/2025, e a uniformare la loro condotta ai principi in essi stabiliti.

- a Frequentare con regolarità la scuola e assolvere assiduamente agli impegni di studio.

- b Partecipare attivamente alle attività didattiche ed evitare qualunque forma di disturbo alle lezioni.
- c Astenersi rigorosamente dal portare a scuola oggetti estranei alle attività didattiche se non autorizzati, oggetti pericolosi, giochi e dispositivi elettronici.
- d Astenersi dall'introdurre qualunque contenuto estraneo o pericoloso o che possa recare danno; astenersi assolutamente dall'introdurre sigarette e/o sostanze non autorizzate.
- e Adempiere agli impegni scolastici: studiare, eseguire i compiti assegnati, prestare attenzione, effettuare le attività proposte e collaborare con i pari.
- f Gestire il materiale scolastico con le modalità indicate dagli insegnanti.
- g Rispettare le disposizioni legittimamente impartite, sia per l'organizzazione delle attività, sia per garantire la sicurezza delle persone; segnalare ai propri insegnanti e/o al Dirigente Scolastico ogni fatto o circostanza, che pregiudichi la sicurezza e la vivibilità della scuola.
- h Astenersi dal sottrarsi alla sorveglianza del personale scolastico per tutto il tempo delle lezioni, del cambio d'ora, dell'intervallo/ricreazione, del tempo di mensa e dopo mensa e per tutto il tempo delle uscite ed attività, anche sportive, organizzate al di fuori del territorio di pertinenza scolastica: per sottrazione si intende un'azione preordinata ad allontanarsi volontariamente dal docente sorvegliante in assenza di permesso.
- i Rendere testimonianza di fatti accaduti e di cui si è testimoni.
- j Mantenere un comportamento di assoluta correttezza verso tutti gli studenti e tutto il personale della scuola: i compagni, i Docenti, gli Esperti esterni, i collaboratori scolastici, il personale amministrativo, il Dirigente Scolastico e ogni altra persona che intervenga nell'Istituto per scopi formativo-educativi: Astenersi da comportamenti di prevaricazione, ovvero di ingiuria, umiliazione o minaccia nei riguardi delle compagne e dei compagni, del personale tutto d'Istituto o comunque formalmente incaricato dall'Istituto, siano essi compiuti attraverso azioni, gesti, frasi/testi orali e/o scritti, immagini, disegni, foto, video e qualsiasi altra forma atta a offendere.
- k Astenersi dal turpiloquio e dal pronunciare bestemmie, espressioni volgari, espressioni contrarie ai principi della Costituzione e della convivenza civile.
- l Mantenere comportamenti corretti e osservare le disposizioni e regole impartite nell'agire nell'ambiente scolastico: a titolo esemplificativo, non spingere, non muoversi in modo disordinato ed esagitato, non correre lungo le scale, nei corridoi, nelle aule, non gettare oggetti in aria...
- m Utilizzare correttamente le strutture, i macchinari ed i sussidi didattici: astenersi dal commettere danneggiamento e/o furto di beni/sussidi di proprietà di altri studenti, del personale in servizio o appartenenti al patrimonio della scuola o dell'Amministrazione comunale.
- n Astenersi dall'esercitare atteggiamenti intimidatori verso gli altri, alunni e personale scolastico (atti di intimidazione, di prevaricazione e di minaccia, inclusi la pretesa di cessione di merenda o di favori in denaro o prestazioni di qualunque natura) Atti di bullismo, astenersi dal costringere chicchessia a pronunciare parole o compiere azioni contro la sua volontà.
- o Astenersi dal compiere falsa testimonianza o da rendere testimonianza parziale o reticente nel contesto degli accertamenti svolti dall'Ufficio di Presidenza o, in limitati casi, dai docenti, quando vengano in rilievo responsabilità di carattere disciplinare, sia degli studenti, sia del personale. Astenersi dal formulare accuse infondate di qualunque natura a carico di studentesse e studenti e/o di qualunque membro del personale scolastico (collaboratori scolastici, docenti, Ufficio dirigenziale).
- p Astenersi dall'intrattenere comportamenti di tipo sessualizzato durante la presenza a scuola o nel corso delle uscite.
- q Astenersi dallo sporcare le aule ed i cortili; utilizzare correttamente i servizi igienici; pulire banchi, pavimenti ed arredi quando si è sporcato, anche involontariamente, chiedendo aiuto ai collaboratori scolastici, specie per la fornitura degli strumenti necessari allo scopo.
- r Presentarsi alle lezioni vestiti con decoro.
- s Astenersi dal tenere in funzione ed utilizzare il telefono cellulare e/o smart watch o altre apparecchiature elettroniche.
- t Astenersi dall'uso improprio della piattaforma Google Suite for Education (abusi, occorsi prima, durante e dopo ogni sessione di lavoro), degli account personali @iccoceani.net e delle loro applicazioni per motivi che esulano le attività didattiche.
- u Astenersi assolutamente dall'effettuare video od audio riprese con il telefono cellulare od altre strumentazioni elettroniche, in assenza di preventiva autorizzazione.
- v Astenersi dallo scambio/diffusione di foto/video/immagini di persone, anche se non riconoscibili, tramite telefoni cellulari, sia tramite sms, sia mediante il sistema bluetooth o attraverso qualsivoglia ulteriore modalità.

- w Astenersi dall'introdurre a scuola, anche nei computers in dotazione dell'Istituto, in qualunque forma, modalità e/o supporti, compresi i cellulari, video o foto di carattere pornografico, esibire video o foto di carattere pornografico, inclusi quelli eventualmente contenuti nella memoria dei telefoni cellulari;
- x astenersi assolutamente dal visitare pagine sul web (e/o effettuare download di files) di carattere pornografico o tutte quelle che risultano essere estranee o contrarie ai principi educativi propri del contesto scolastico, utilizzando impropriamente le attrezzature tecnologiche e digitali della scuola.

Indicazioni specifiche relative all'uso dei cellulari e di altri dispositivi elettronici

L'uso del telefono cellulare a scuola e pertinenze è vietato.

L'uso di altri dispositivi elettronici e d'intrattenimento (lettori mp3, videogiochi, fotocamere, videocamere, ecc.) è categoricamente vietato durante tutta la giornata scolastica, compreso il periodo di ricreazione, salvo espressa autorizzazione da parte dei docenti ai fini di un loro utilizzo per lo svolgimento di attività didattiche.

Il divieto deriva dai doveri sanciti dallo Statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R. n. 249/1998) e dalla circolare ministeriale n. 30 del 2007 (confermata dalla circolare del Ministro dell'Istruzione e del Merito del dicembre 2022) e dalla Nota n. 5274 dell'11 luglio 2024.

Pertanto:

è vietato l'uso del telefono cellulare all'interno dell'istituto (classi, corridoi, bagni, scale, cortili);

è vietato tenere acceso il cellulare durante il periodo di permanenza a scuola;

all'ingresso in aula, gli allievi in possesso dei cellulari li depositeranno, spenti, nello zaino ovvero negli appositi spazi dedicati: cassette e/o armadi chiusi a chiave;

eventuali esigenze di comunicazione tra gli alunni e le famiglie potranno essere effettuate tramite gli apparecchi telefonici della scuola; laddove ciò non risultasse possibile e in caso di urgenza, il docente, in sua presenza, potrà consentire agli alunni l'utilizzo dei loro dispositivi personali.

Nel caso di riprese, fotografie o registrazioni non autorizzate e diffuse su qualsiasi mezzo di comunicazione, si potrà procedere all'adozione di specifici provvedimenti disciplinari e, laddove si configurasse un reato, alla denuncia all'autorità giudiziaria.

Nel corso degli accertamenti è abilitato unicamente l'Ufficio di Presidenza a procedere alla gestione di telefoni e strumenti elettronici, rimanendo tassativamente esclusa l'ispezione del contenuto dei telefoni. Ove si abbia notizia dello scambio di foto o video tra studentesse e studenti di immagini e video recanti immagini o tracce audio in cui siano riconoscibili alunni e/o docenti dell'Istituto, i responsabili non potranno essere assoggettati ad alcun procedimento, se non siano stati colti nell'atto di commettere il fatto da parte del personale.

Eventuali contenziosi sorti tra docenti e studenti o tra studenti fra di loro a seguito della diffusione di immagini o audio-video registrazioni in violazione del presente regolamento, non potranno in alcun modo implicare il coinvolgimento dell'Istituto in procedimenti disciplinari tardivi, qualora gli autori dei fatti non siano stati sorpresi in flagranza dal personale docente: genitori di alunni minorenni e docenti che ritengano lesi i loro diritti potranno tutelare la loro posizione dinanzi agli organi competenti.

Il mantenimento in funzione e l'uso di telefoni e di dispositivi elettronici è proibito nel corso di tutto il periodo delle lezioni antimeridiane e pomeridiane. È vietato portare il cellulare in occasione delle uscite di Istruzione salvo autorizzazione esplicita e severo controllo del personale docente, per gravi e comprovate motivazioni su richiesta scritta di entrambi i genitori (o tutore o affidatario) rivolta direttamente al Dirigente Scolastico.

ORGANISMI - Art. 2

(Soggetti procedenti)

1. Gli organi e operatori coinvolti nel procedimento disciplinare sono i seguenti:
 - a) i singoli docenti, che possono irrogare direttamente solo sanzioni disciplinari lievi;
 - b) l'Ufficio di Presidenza, Dirigente Scolastico o delegato che è autorizzato ad operare all'interno dell'Istituto in qualunque momento ed in ogni plesso/classe;
 - c) il Consiglio di classe, composizione allargata, competente ad esprimersi per le sanzioni di allontanamento sino a 15 giorni;
 - Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei presenti ed è convocato dal Dirigente Scolastico, che adotta il conseguente eventuale provvedimento. Il Consiglio in materia disciplinare non deve necessariamente procedere in

- assetto di Collegio perfetto, ma con la presenza del numero legale.
- I genitori degli studenti coinvolti non possono partecipare all'adunanza consiliare, se non limitatamente — in qualità di soli uditori- allo svolgimento della difesa da parte della studentessa o dello studente. Il Dirigente Scolastico, che è presidente di diritto del Consiglio di classe, in quanto Presidente dell'Organo di garanzia, vota solo in caso di parità di voti espressi dai membri.
 - Tutti i consiglieri, indistintamente, sono tenuti al più assoluto riserbo sull'intero procedimento disciplinare e atti relativi, anche per motivazioni connesse con la tutela della riservatezza degli studenti minorenni, imposta dall'art. 96, c. 2 del Codice in materia di protezione dei dati personali, promulgato mediante D. Lgs. 30 giugno 2003, n° 196 e successivi
- d) il Consiglio d'Istituto, competente ad esprimersi per le sanzioni di allontanamento per un periodo superiore a 15 giorni;
- La deliberazione del Consiglio d' Istituto ha luogo a scrutinio per alzata di mano ed è validamente espressa solo se il Consiglio è costituito con il numero legale e si raggiunge la maggioranza assoluta dei voti necessari.
 - Il Dirigente Scolastico, membro di diritto del Consiglio, in quanto Presidente dell'Organo di Garanzia, vota solo in caso di parità, mentre tutti gli altri consiglieri sono tenuti ad esprimere il loro voto, senza possibilità di astensione né dal voto.
 - I genitori degli studenti coinvolti non possono partecipare all'adunanza consiliare, se non limitatamente — in qualità di soli uditori- allo svolgimento della difesa da parte della studentessa o dello studente.
 - La partecipazione del pubblico è interdetta nelle adunanze consiliari il cui ordine del giorno preveda la trattazione dell'irrogazione di una sanzione disciplinare.
 - I consiglieri d'Istituto ricevono la convocazione con l'odg dell'adunanza almeno 5 giorni prima ma possono avere conoscenza diretta della questione solo in corso di seduta attraverso la prescritta relazione dell'Ufficio dirigenziale.
 - Tutti i consiglieri, indistintamente, sono tenuti al più assoluto riserbo sull'intero procedimento disciplinare e atti relativi, anche per motivazioni connesse con la tutela della riservatezza degli studenti minorenni, imposta dall'art. 96, c. 2 del Codice in materia di protezione dei dati personali, promulgato mediante D. Lgs. 30 giugno 2003, n° 196 e successivi
 - Delle eventuali violazioni della riservatezza i singoli consiglieri rispondono personalmente innanzi al Garante per la protezione dei dati personali e all'Autorità Giudiziaria Ordinaria.
 - Il verbale e la delibera dell'adunanza consiliare che ha come oggetto l'irrogazione di una sanzione disciplinare, non sono soggetti ad alcuna forma di pubblicità all'interno o all'esterno dell'Istituto: chi ha un interesse legittimo può formulare richiesta di accesso ai sensi degli artt. 22 e ss. della legge 7 agosto 1990, n°241.
- e) l'Organo di Garanzia, costituito per l'esame dei ricorsi avverso le sanzioni inflitte a studentesse e studenti dagli organi di primo grado;
- f) Gli operatori dei servizi territoriali e specialistici, eventualmente chiamati dal Dirigente Scolastico per l'effettuazione di talune audizioni di studentesse e studenti minorenni.

VIOLAZIONE DEI DOVERI E PROVVEDIMENTI - Art. 3 (Sanzioni)

1. Le violazioni dei doveri danno luogo all'applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari.
 - a) 1 Richiamo verbale. 2 Nota didattica.
 - b) Nota disciplinare scritta sul Registro elettronico, con eventuale assegnazione di compiti aggiuntivi (che possono consistere anche in copie di testi o altro a discrezione dei docenti).
 - c) Ammonimento formale del Dirigente Scolastico.
 - d) Sospensione dall'intervallo/ricreazione (ma con possibilità di consumare la merenda).
 - e) Sanzione a cura dell'Ufficio di Presidenza, Dirigente Scolastico o delegato, non tipizzata: essa può consistere nell'esclusione da un'attività didattica — incluse visite d'istruzione- oppure nell'assegnazione di un'attività ritenuta particolarmente idonea a far riflettere la studentessa o lo studente sul/i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo. Essa può assumere altre forme, purché compatibili con i sistemi di correzione ritenuti leciti dall'ordinamento statutale.
 - f) Assegnazione fino a sei giorni —dopo il termine delle lezioni- di lavori utili alla comunità scolastica che possono consistere a titolo esemplificativo, non esaustivo, nelle pulizie di locali o nella sistemazione degli arredi, compatibilmente con il rispetto delle misure di sicurezza e sotto la vigilanza dell'adulto (personale docente, o

collaboratore scolastico, attività di volontariato, collaborazione in Segreteria, etc.

- g) Allontanamento dalle lezioni fino a due giorni, con adeguata motivazione e attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare, svolte presso l'istituzione scolastica (art. 4, c. 8-bis).
- h) Allontanamenti dalle lezioni da tre a quindici giorni (art. 4, c. 8-ter), con adeguata motivazione e attività di cittadinanza attiva e solidale, commisurate all'orario scolastico, inserite all'interno del Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF) da svolgersi presso le strutture ospitanti che la scuola individua sulla base di un elenco predisposto dall'Ufficio scolastico regionale.
Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto tra la comunità scolastica, lo studente e i suoi genitori tale da preparare il rientro nel gruppo classe (art. 4, c. 8); il consiglio di classe, con lo scopo di garantire la piena consapevolezza, da parte dello studente, dei comportamenti coerenti con i principi ispiratori della vita della comunità scolastica, può deliberare, ove necessario, la prosecuzione delle attività di cittadinanza attiva e solidale anche dopo il rientro nel gruppo classe, per un periodo massimo pari ai tre quarti dell'orario scolastico corrispondente ai giorni di allontanamento deliberato, e nel rispetto dei principi di temporaneità, proporzionalità e gradualità (art. 4, c. 8-).
- i) Allontanamento dall'istituto per un periodo superiore a 15 giorni e per un intervallo di tempo che può estendersi sino al termine delle lezioni, come disciplinato dall'art. 1 del DPR 21.11.2007, n° 235, per allontanamenti dalla comunità scolastica superiori a quindici giorni: la scuola promuove – in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria – un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica (art. 4, c. 8-sexies). L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, nonché in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti. In tale caso, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8 (art. 4, c. 9).
- j) Esclusione dallo scrutinio finale, come disciplinato dall'art. 1 del DPR 21.11.2007, n°235.
- k) Esclusione dall'Esame di Stato, come disciplinato dall'art. 1 del DPR 21.11.2007, n°235.

- 2. Non possono essere adottate sanzioni diverse da quelle previste dal presente regolamento. Uno o più studenti possono essere esclusi dalla partecipazione ad una o più uscite nel corso dell'anno scolastico, previa decisione del Dirigente Scolastico, per motivi di sicurezza od altre motivazioni.
- 3. Salvo il caso del rimprovero verbale, non possono essere adottate le altre sanzioni, senza avere sentito le ragioni dello studente.
- 4. Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n° 241, la comunicazione di avvio di procedimento disciplinare con la contestuale contestazione formale degli addebiti, rispetto alla quale gli interessati potranno esporre le loro difese, è obbligatoria per le sanzioni a partire da quella di cui alla lettera f) del comma 1 del presente articolo.

I provvedimenti alternativi all'allontanamento dalla comunità scolastica possono essere:

- a) attività scolastiche (ricerche, produzione di elaborati, composizioni scritte o artistiche aggiuntive ai normali compiti su tematiche riconducibili all'infrazione, che inducano lo studente a uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica e autocritica dei fatti;
- b) collaborazione nella predisposizione di materiali didattici per allievi in difficoltà;
- c) il divieto di partecipare a visite o viaggi di istruzione e uscite didattiche;
- d) il divieto di partecipare a manifestazioni o ad attività extrascolastiche in rappresentanza dell'Istituto;
- e) la riparazione del danno: pulizia dei locali della scuola, piccole manutenzioni, ripristino della funzionalità e del decoro di locali e attrezzature scolastiche;
- f) il risarcimento materiale del danno, con l'acquisto di oggetti, attrezzature o arredamenti equivalenti a quelli danneggiati, distrutti, sottratti, ecc...

CLASSIFICAZIONE DEI COMPORTAMENTI SANZIONABILI

- A) AZIONI E COMPORTAMENTI CHE RECANO DISTURBO ALLA REGOLARE ATTIVITÀ DIDATTICA.
- B) MANCANZA NELL'ASSOLVIMENTO DEI DOVERI SCOLASTICI E NEL RISPETTO DELLE REGOLE DELLA SCUOLA.
- C) COMPORTAMENTO NON RISPETTOSO NEI CONFRONTI DI TUTTO IL PERSONALE DELLA SCUOLA E DEI COMPAGNI E ATTI DI PREVARICAZIONE E DI BULLISMO

- D) COMPORTAMENTO NON RISPETTOSO DEL DECORO SCOLASTICO E DEL PATRIMONIO DELLA SCUOLA
- E) USO VIETATO DI TELEFONI E DISPOSITIVI ELETTRONICI
- F) REATI.

Nel caso in cui la condotta che viola il Regolamento di Istituto dovesse costituire anche altro tipo di illecito (amministrativo, civile o penale), si provvederà ad allertare le autorità competenti affinché vengano adottate tutte le misure del caso.

Organi competenti

Gli Organi competenti a comminare le sanzioni sono:

1. **Docente/Dirigente** per sanzioni non tipizzate definite autonomamente tra quelle previste nel Regolamento di disciplina (es. nota disciplinare, richiamo verbale, ammonizione del dirigente scolastico, convocazione della famiglia,...) **NO allontanamento**

2. **Consiglio di classe in composizione allargata** per:

A) Allontanamento fino a 2 gg.

Delibera, con adeguata motivazione, attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare, da svolgere a scuola con docenti appositamente incaricati

B) Allontanamento da 3 a 15 gg.

Delibera, con adeguata motivazione, attività di cittadinanza attiva e solidale, commisurate all'orario scolastico relativo al numero di giorni per i quali è deliberato l'allontanamento, da svolgere presso le strutture ospitanti convenzionate, si svolgono **presso le strutture ospitanti** che la scuola individua sulla base di un elenco predisposto dall'Ufficio scolastico regionale. Il **mancato o parziale svolgimento** delle attività di cittadinanza attiva e solidale viene considerato dal Consiglio di classe ai fini dell'**attribuzione del voto di comportamento**. In caso di indisponibilità delle strutture e/ nelle more della definizione degli elenchi regionali delle strutture ospitanti le attività di cittadinanza attiva e solidale ivi contemplate, sono svolte a favore della comunità scolastica (art. 4, c. 8 e art. 6, c. 3 del D.P.R. 249/98 integrato con D.P.R. 235/07). Il CDC, con lo scopo di garantire la piena consapevolezza, da parte dello studente, dei comportamenti coerenti con i principi ispiratori della vita della comunità scolastica, può deliberare la prosecuzione delle attività di cittadinanza attiva e solidale anche dopo il rientro nel gruppo classe, per un periodo massimo pari ai tre quarti dell'orario scolastico corrispondente ai giorni di allontanamento deliberato e nel rispetto dei principi di temporaneità, proporzionalità e gradualità (art. 4, c. 8 del D.P.R. 249/98 integrato con D.P.R. 235/07).

Per la realizzazione delle suddette attività di cittadinanza attiva e solidale, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia, individua le **figure referenti** per la realizzazione di tali attività, **nell'ambito del personale scolastico**, da remunerare a carico del **Fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa** (art. 4, c. 8 del D.P.R. 249/98 integrato con D.P.R. 235/07).

3. **Consiglio di Istituto per allontanamento superiore a 15 gg.** (*anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, nonché in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti. In tale caso, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola*);

La durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8 (art. 4, c. 9 del D.P.R. 249/98 integrato con D.P.R. 235/07).

A) superiore a 15 gg., ma non fino al termine dell'anno scolastico

La scuola promuove, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica

B) fino al termine dell'anno scolastico

Recidiva di atti o comportamenti che hanno già comportato l'allontanamento dalla comunità scolastica per periodi superiori a 15 giorni, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale (nei casi meno gravi)

C) con esclusione dallo scrutinio o dall'Esame

Recidiva di atti o comportamenti che hanno già comportato l'allontanamento dalla comunità scolastica per periodi superiori a 15 giorni, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale (nei casi più gravi)

Resta invariato che le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame debbano essere irrogate dalla Commissione di esame ed applicabili anche ai candidati esterni (art. 4, c. 11 del D.P.R. 249/98 integrato con D.P.R. 235/07).

Procedure

sanzione	procedura
Richiamo verbale	Rilevazione mancanza — ascolto motivazioni alunno — richiamo.
Nota disciplinare sul registro elettronico	Rilevazione mancanza — ascolto motivazioni alunno — comunicazione alla famiglia e annotazione sul registro personale — controllo firma del genitore per presa visione.
Ammonizione scritta sul registro elettronico	Rilevazione mancanza — ascolto motivazioni alunno — annotazione dell'ammonizione con motivazione sul registro di classe — controllo firma del genitore per presa visione.
Convocazione genitori	Rilevazione mancanza — ascolto motivazioni alunno — convocazione genitori tramite registro elettronico — annotazione sul registro elettronico.
Deferimento al Dirigente Scolastico	Rilevazione mancanza — ascolto motivazioni alunno — deferimento al Dirigente Scolastico per richiamo verbale e/o eventuali attività di approfondimento e riflessione sui comportamenti negativi adottati e sulle conseguenze; eventuale convocazione famiglia per colloquio o/e richiamo scritto motivato.
Riparazione del danno	Relazione scritta sull'accaduto da parte del docente/collaboratore al Scolastico Dirigente Scolastico — ascolto motivazioni alunno e loro verbalizzazione — convocazione dei genitori — provvedimento del Dirigente Scolastico che stabilisce il risarcimento versamento di quanto dovuto sul c.c.p. della scuola.
Sanzione alternativa (es lettera g)	Relazione scritta sull'accaduto al Dirigente Scolastico con allegato verbale di audizione riportante le motivazioni dell'alunno — comunicazione ai genitori di avvio del procedimento disciplinare; eventuale convocazione dei genitori e acquisizione di eventuali memorie scritte — convocazione C. di classe a composizione allargata — analisi dei fatti e delle motivazioni addotte dall'alunno, discussione e proposta e delibera; provvedimento del Dirigente Scolastico e notificazione dello stesso ai genitori con illustrazione delle misure irrogate e di quelle previste per favorire un sereno rientro nella comunità scolastica
Sospensione dalle lezioni sino a 15 gg	Relazione scritta sull'accaduto al Dirigente Scolastico con allegato verbale di audizione riportante le motivazioni dell'alunno — comunicazione ai genitori di avvio del procedimento disciplinare; eventuale convocazione dei genitori e acquisizione di eventuali memorie scritte — convocazione C. di classe a composizione allargata — analisi dei fatti e delle motivazioni addotte dall'alunno, discussione e proposta e delibera; provvedimento del Dirigente Scolastico e notificazione dello stesso ai genitori con illustrazione delle misure irrogate e di quelle previste per favorire un sereno rientro nella comunità scolastica
Sospensione dalle lezioni superiori a 15 gg	Relazione scritta sull'accaduto al Dirigente Scolastico con allegato verbale di audizione riportante le motivazioni dell'alunno — comunicazione ai genitori di avvio del procedimento disciplinare; eventuale convocazione dei genitori e acquisizione di eventuali memorie scritte — convocazione C. di Istituto — analisi dei fatti e delle motivazioni addotte dall'alunno, discussione e proposta e delibera; provvedimento del Dirigente Scolastico e notificazione dello stesso ai genitori con illustrazione delle misure irrogate e di quelle previste per favorire un sereno rientro nella comunità scolastica.

Allontanamento fino al termine dell'anno scolastico	Relazione scritta sull'accaduto al Dirigente Scolastico con allegato verbale di audizione riportante le motivazioni dell'alunno — comunicazione ai genitori di avvio del procedimento disciplinare; eventuale convocazione dei genitori e acquisizione di eventuali memorie scritte — convocazione C. di Istituto— analisi dei fatti e delle motivazioni addotte dall'alunno, discussione e proposta e delibera; provvedimento del Dirigente Scolastico e notificazione dello stesso ai genitori con illustrazione delle misure irrogate e di quelle previste per favorire un sereno rientro nella comunità scolastica
Esclusione dallo scrutinio finale	Relazione scritta sull'accaduto al Dirigente Scolastico con allegato verbale di audizione riportante le motivazioni dell'alunno — comunicazione ai genitori di avvio del procedimento disciplinare; eventuale convocazione dei genitori e acquisizione di eventuali memorie scritte — convocazione C. di Istituto— analisi dei fatti e delle motivazioni addotte dall'alunno, discussione e proposta e delibera; provvedimento del Dirigente Scolastico e notificazione dello stesso ai genitori con illustrazione delle misure irrogate
Non ammissione all'Esame di Stato	Relazione scritta sull'accaduto al Dirigente Scolastico con allegato verbale di audizione riportante le motivazioni dell'alunno — comunicazione ai genitori di avvio del procedimento disciplinare; eventuale convocazione dei genitori e acquisizione di eventuali memorie scritte — convocazione C. di Istituto— analisi dei fatti e delle motivazioni addotte dall'alunno, discussione e proposta e delibera; provvedimento del Dirigente Scolastico e notificazione dello stesso ai genitori con illustrazione delle misure irrogate

SCHEMA: COMPORTAMENTI SANZIONABILI, RELATIVI PROVVEDIMENTI E ORGANI COMPETENTI

Solo a titolo esemplificativo vengono qui di seguito delineate le sanzioni corrispondenti alle differenti tipologie di trasgressioni delle regole di vita scolastica. Al fine di favorire la determinazione di criteri omogenei e trasparenti per la valutazione dei comportamenti sanzionabili, si è stabilita una correlazione tra mancanze (descritte tramite indicatori), sanzioni e l'organo competente a comminarle, strutturando uno schema di classificazione composto dalle tabelle di seguito riportate.

Rimane inteso che gli organi scolastici possiedono la discrezionalità per le trasgressioni qui di seguito non menzionate di procedere come ritenuto più opportuno.

MANCANZE DISCIPLINARI	SANZIONI	ORGANO COMPETENTE
A) AZIONI E COMPORTAMENTI CHE RECANO DISTURBO ALL'ATTIVITA' DIDATTICA	Le sanzioni disciplinari sono elencate secondo il criterio di gradualità e proporzionalità, a seconda della gravità e/o della reiterazione delle mancanze.	- Docente o Dirigente Scolastico > Consiglio di Classe ● Consiglio di Istituto
Frequenza non regolare — ritardi sistematici assenze non giustificate.	- Richiamo verbale (con eventuale convocazione dei genitori) - Nota disciplinare sul registro elettronico (con eventuale convocazione dei genitori)	- Docente o Dirigente Scolastico
Disturbo arrecato in vario modo durante le lezioni	- Richiamo verbale (con eventuale convocazione dei genitori e compiti aggiuntivi) - nota disciplinare sul registro elettronico (con eventuali convocazione e compiti aggiuntivi) > allontanamento dalle lezioni fino a 2 giorni, in base alla gravità degli atti commessi	- Docente o Dirigente Scolastico > Consiglio di Classe
Uso o presenza accertata di materiale estraneo all'attività didattica, durante le lezioni.	- Richiamo verbale (con eventuale convocazione dei genitori) nota disciplinare sul registro elettronico (con eventuale convocazione dei genitori)	- Docente o Dirigente Scolastico

Possesso e uso di oggetti pericolosi per sé e/o per gli altri.	- Richiamo verbale (con eventuale convocazione dei genitori) - Nota disciplinare sul registro elettronico (con eventuale convocazione dei genitori) - Richiamo verbale o ammonizione scritta del Dirigente Scolastico ed eventuali attività aggiuntive	- Docente o Dirigente Scolastico
Uso di sigarette e/o sostanze non autorizzate.	- Richiamo verbale (con eventuale convocazione dei genitori) - Nota disciplinare sul registro elettronico (con eventuale convocazione dei genitori) - Richiamo verbale o ammonizione scritta del Dirigente Scolastico ed eventuali attività aggiuntive Contestuale sequestro del materiale e conservazione in armadio blindato per la consegna ai genitori o esercenti la patria potestà	- Dirigente Scolastico
Uso del telefono cellulare e/o altri dispositivi elettronici durante lo svolgimento delle attività didattiche.	- Richiamo verbale (con eventuale convocazione dei genitori) - Nota disciplinare sul registro elettronico (con eventuale convocazione dei genitori) - Richiamo verbale o ammonizione scritta del Dirigente Scolastico ed eventuali attività aggiuntive > Allontanamento dalle lezioni fino a 2 giorni, in particolare se mancanza recidiva Contestuale sequestro del materiale e conservazione in armadio blindato per la consegna ai genitori o esercenti la patria potestà	- Docente o Dirigente Scolastico > Consiglio di classe
B) MANCANZA NELL'ASSOLVIMENTO DEI DOVERI SCOLASTICI	Le sanzioni disciplinari sono elencate secondo il criterio di gradualità e proporzionalità, a seconda della gravità e/o della reiterazione delle mancanze.	- Docente o Dirigente Scolastico > Consiglio di Classe ● Consiglio di Istituto
Negligenza abituale nell'assolvimento degli impegni scolastici: non studiare, non eseguire i compiti assegnati, non prestare attenzione, non effettuare le attività proposte e non collaborare con i pari.	- Richiamo verbale (con eventuale convocazione dei genitori) - Nota disciplinare sul registro elettronico (con eventuale convocazione dei genitori) - Richiamo verbale o ammonizione scritta del Dirigente Scolastico ed eventuali attività aggiuntive	- Docente o Dirigente Scolastico
Dimenticanza abituale e/o non disponibilità del materiale didattico necessario.	- Richiamo verbale (con eventuale convocazione dei genitori) - Nota disciplinare sul registro elettronico (con eventuale convocazione dei genitori)	- Docente
Mancata osservanza delle norme di sicurezza	- Richiamo verbale e riparazione dell'eventuale danno arrecato - Ammonizione scritta sul registro elettronico e riparazione dell'eventuale danno arrecato - Convocazione dei genitori e riparazione dell'eventuale danno arrecato - Deferimento al Dirigente Scolastico e riparazione dell'eventuale danno arrecato - Ammonizione scritta del Dirigente Scolastico e	- Docente o Dirigente Scolastico

	riparazione dell'eventuale danno arrecato > In caso di situazioni gravi allontanamento dalle lezioni fino a 2 giorni e riparazione dell'eventuale danno arrecato	> Consiglio di classe
Sottrazione volontaria alla sorveglianza del personale scolastico.	- Richiamo verbale (con eventuale convocazione dei genitori e compiti aggiuntivi) - Nota disciplinare sul registro elettronico (con eventuali convocazione e compiti aggiuntivi) In base alla gravità degli atti commessi: > allontanamento dalle lezioni fino a 2 giorni, > In caso di recidiva allontanamento dalle lezioni fino a 4 giorni	- Docente o Dirigente Scolastico > Consiglio di classe
Rifiuto di rendere testimonianza da parte di studenti testimoni, interpellati sui fatti.	- Richiamo verbale - Nota disciplinare sul registro elettronico - Richiamo verbale o ammonizione scritta del Dirigente Scolastico ed eventuali attività aggiuntive	- Docente o Dirigente Scolastico
C) COMPORTAMENTO NON RISPETTOSO NEI CONFRONTI DI TUTTO IL PERSONALE DELLA SCUOLA E DEI COMPAGNI e ATTI DI PREVARICAZIONE E DI BULLISMO	Le sanzioni disciplinari sono elencate secondo il criterio di gradualità e proporzionalità, a seconda della gravità e/o della reiterazione delle mancanze.	- Docente o Dirigente Scolastico > Consiglio di Classe ● Consiglio di Istituto
Atti di aggressione orale e/o scritta rivolti intenzionalmente ad un interlocutore (offese, insulti, espressioni volgari ecc.... orali e/o scritti).	- Richiamo verbale (con eventuali convocazione dei genitori e compiti aggiuntivi) - nota disciplinare sul registro elettronico (con eventuali convocazione e compiti aggiuntivi) In base alla gravità degli atti commessi: > allontanamento dalle lezioni fino a 2 giorni, > In caso di recidiva allontanamento dalle lezioni fino a 4 giorni	- Docente o Dirigente Scolastico > Consiglio di classe
Espressioni di ingiuria, insulto, volgarità o sbeffeggiamento orali e/o scritte nei riguardi di compagni e/o del personale scolastico; produzione di azioni, gesti, frasi/testi orali e/o scritti, immagini, disegni, foto, video e qualsiasi altra forma atta a offendere.	- Richiamo verbale (con eventuali convocazione dei genitori e compiti aggiuntivi) - nota disciplinare sul registro elettronico (con eventuali convocazione e compiti aggiuntivi) In base alla gravità degli atti commessi: > allontanamento dalle lezioni fino a 2 giorni, > In caso di recidiva allontanamento dalle lezioni fino a 4 giorni	- Docente o Dirigente Scolastico > Consiglio di classe
Uso di un linguaggio non consono all'ambiente scolastico: solo a titolo esemplificativo, non esaustivo, bestemmie, espressioni volgari, espressioni contrarie ai principi della Costituzione e della convivenza civile, espressioni	- Richiamo verbale (con eventuali convocazione dei genitori e compiti aggiuntivi) - Nota disciplinare sul registro elettronico (con eventuali convocazione e compiti aggiuntivi) In base alla gravità degli atti commessi: > allontanamento dalle lezioni fino a 2 giorni, > In caso di recidiva allontanamento dalle lezioni fino	- Docente o Dirigente Scolastico > Consiglio di classe

	a 4 giorni	
Lesioni causate involontariamente: verranno valutate caso per caso	- Richiamo verbale (con eventuali convocazione dei genitori e compiti aggiuntivi) - Nota disciplinare sul registro elettronico (con eventuali convocazione e compiti aggiuntivi) In base alla gravità delle lesioni causate: > allontanamento dalle lezioni fino a 2 giorni	- Docente o Dirigente Scolastico > Consiglio di classe
Atti di aggressione fisica, privi di effetti lesivi: verranno valutate caso per caso	- Richiamo verbale (con eventuali convocazione dei genitori e compiti aggiuntivi) - Nota disciplinare sul registro elettronico (con eventuali convocazione e compiti aggiuntivi) In base alla gravità degli atti commessi: > allontanamento dalle lezioni fino a 2 giorni, > In caso di recidiva allontanamento dalle lezioni fino a 6 giorni	- Docente o Dirigente Scolastico > Consiglio di classe
Atti di violenza volontariamente diretti a studenti o personale scolastico, che causano una lesione fisica di rilievo	- Nota disciplinare sul registro elettronico (con eventuali convocazione e compiti aggiuntivi) In base alla gravità degli atti commessi: > allontanamento dalle lezioni fino a 15 giorni, ● In caso di recidiva allontanamento dalle lezioni oltre 15 giorni	- Docente o Dirigente Scolastico > Consiglio di Classe ● Consiglio di Istituto
Danneggiamento di beni di studentesse e studenti, del personale scolastico o appartenenti al patrimonio della scuola o dell'Amministrazione comunale.	- Nota disciplinare sul registro elettronico (con eventuali convocazione e compiti aggiuntivi) - Esclusione dalla partecipazione ad uscite didattiche e /o viaggi di istruzione In base alla gravità degli atti commessi: > allontanamento dalle lezioni fino a 2 giorni, > In caso di gravità allontanamento dalle lezioni fino a 15 giorni ● In caso di recidiva allontanamento dalle lezioni oltre 15 giorni Comporta in ogni caso il risarcimento che si attua — ove possibile- con l'acquisto da parte della famiglia del bene danneggiato.	-Docente -Dirigente scolastico > Consiglio di classe ●Consiglio di Istituto
Furto di beni di studentesse e studenti, del personale scolastico o appartenenti al patrimonio della scuola o dell'Amministrazione comunale.	- Nota disciplinare sul registro elettronico (con eventuali convocazione e compiti aggiuntivi) - Esclusione dalla partecipazione ad uscite didattiche e /o viaggi di istruzione In base alla gravità degli atti commessi: > allontanamento dalle lezioni fino a 2 giorni, > In caso di gravità allontanamento dalle lezioni fino a 15 giorni ● In caso di recidiva allontanamento dalle lezioni oltre 15 giorni	- Docente - Dirigente scolastico > Consiglio di classe ●Consiglio di Istituto

Atteggiamenti intimidatori verso gli altri, alunni e personale scolastico (gli atti di intimidazione, di prevaricazione e di minaccia, inclusi la pretesa di cessione di merenda o di favori in denaro o prestazioni di qualunque natura), astenersi dal costringere chicchessia a pronunciare parole o compiere azioni contro la sua volontà, Atti di bullismo, come ad esempio atti di coercizione della libertà di espressione, movimento e azione di uno studente o di una studentessa.	- Nota disciplinare sul registro elettronico (con eventuali convocazione e compiti aggiuntivi) - Esclusione dalla partecipazione ad uscite didattiche e /o viaggi di istruzione In base alla gravità degli atti commessi: > allontanamento dalle lezioni fino a 2 giorni, > In caso di gravità allontanamento dalle lezioni fino a 15 giorni ● In caso di recidiva allontanamento dalle lezioni oltre 15 giorni ● sospensione fino al termine dell'anno Scolastico ● esclusione dallo scrutinio finale ● non ammissione all'esame di stato	- Docente - Dirigente Scolastico > Consiglio di classe ● Consiglio di Istituto
La resa di false dichiarazioni da parte dei testimoni nel corso degli accertamenti disposti o realizzati dall'ufficio dirigenziale a seguito del verificarsi di fatti di rilievo disciplinare, eseguite le debite verifiche da parte dell'ufficio di Presidenza.	- Richiamo verbale (con eventuali convocazione dei genitori e compiti aggiuntivi) - Nota disciplinare sul registro elettronico (con eventuali convocazione e compiti aggiuntivi) In base alla gravità delle lesioni causate: > allontanamento dalle lezioni fino a 2 giorni	- Docente o Dirigente Scolastico > Consiglio di classe
False dichiarazioni rese da coloro che sono sottoposti a procedimento	- Richiamo verbale (con eventuali convocazione dei genitori e compiti aggiuntivi) - Nota disciplinare sul registro elettronico (con eventuali convocazione e compiti aggiuntivi) In base alla gravità delle lesioni causate: > allontanamento dalle lezioni fino a 2 giorni	- Docente o Dirigente Scolastico > Consiglio di classe
Falsa accusa relativa all'attribuzione infondata di un fatto/dichiarazione illecito/a comportante:	- Richiamo verbale (con eventuali convocazione dei genitori e compiti aggiuntivi) - Nota disciplinare sul registro elettronico (con eventuali convocazione e compiti aggiuntivi) In base alla gravità delle lesioni causate: > allontanamento dalle lezioni fino a 4 giorni	Docente o Dirigente Scolastico > Consiglio di classe
Atti di tipo sessualizzato fra o verso soggetti frequentanti l'Istituto in orario scolastico o nel corso delle uscite didattiche – viaggi di istruzione sono del tutto proibite	- Richiamo verbale (con eventuale convocazione dei genitori e compiti aggiuntivi) - Nota disciplinare sul registro elettronico (con eventuali convocazione e compiti aggiuntivi) In base alla gravità: > allontanamento dalle lezioni fino a 2 giorni	- Docente o Dirigente Scolastico > Consiglio di classe
Esibizione e scambio di foto e video di carattere pornografico, avvenuti in orario scolastico.	- Richiamo verbale (con eventuali convocazione dei genitori e compiti aggiuntivi) - Nota disciplinare sul registro elettronico (con eventuali convocazione e compiti aggiuntivi) - Esclusione dalla partecipazione ad uscite didattiche e /o viaggi di istruzione In base alla gravità degli atti commessi: > allontanamento dalle lezioni fino a 2 giorni, > In caso di recidiva allontanamento dalle lezioni fino a 6 giorni	- Docente o Dirigente Scolastico - Dirigente Scolastico > Consiglio di classe
Produzione, divulgazione, detenzione di foto o video o comunque di materiale di carattere pedopornografico — intendendosi incluse in tale categoria anche particolari	- Nota disciplinare sul registro elettronico (con eventuali convocazione e compiti aggiuntivi) - Esclusione dalla partecipazione ad uscite didattiche e	- Docente - Dirigente

immagini di studentesse e studenti infradiciottenni	/o viaggi di istruzione In base alla gravità degli atti commessi: > allontanamento dalle lezioni fino a 2 giorni, > In caso di gravità allontanamento dalle lezioni fino a 15 giorni ● In caso di recidiva allontanamento dalle lezioni oltre 15 giorni Segnalazione del fatto alla competente Procura della Repubblica.	scolastico > Consiglio di classe ● Consiglio di Istituto
D) COMPORTAMENTO NON SPETTESO DEL DECORO E DEL PATRIMONIO DELLA SCUOLA	Le sanzioni disciplinari sono elencate secondo il criterio di gradualità e proporzionalità, a seconda della gravità e/o della reiterazione delle mancanze.	- Docente o Dirigente Scolastico > Consiglio di Classe ● Consiglio di Istituto
Mancato rispetto delle regole sulla pulizia di banchi, arredi e aule, cortile, e sul corretto utilizzo dei servizi igienici.	- Richiamo verbale (con eventuale convocazione dei genitori e compiti aggiuntivi) - nota disciplinare sul registro elettronico (con eventuali convocazione e compiti aggiuntivi) > allontanamento dalle lezioni fino a 2 giorni, in base alla gravità degli atti commessi	- Docente o Dirigente Scolastico > Consiglio di classe
Incuria della propria persona e/o uso di un abbigliamento poco decoroso, non adatto all'ambiente scolastico	- Richiamo verbale (con eventuale convocazione dei genitori) - Nota disciplinare sul registro elettronico (con eventuale convocazione dei genitori)	- Docente o Dirigente Scolastico
Danneggiamento di beni di studentesse e studenti, del personale scolastico o appartenenti al patrimonio della scuola o dell'Amministrazione comunale.	- Nota disciplinare sul registro elettronico (con eventuali convocazione e compiti aggiuntivi) - Esclusione dalla partecipazione ad uscite didattiche e /o viaggi di istruzione In base alla gravità degli atti commessi: > allontanamento dalle lezioni fino a 2 giorni, > In caso di gravità allontanamento dalle lezioni fino a 15 giorni ● In caso di recidiva allontanamento dalle lezioni oltre 15 giorni Comporta in ogni caso il risarcimento che si attua — ove possibile- con l'acquisto da parte della famiglia del bene danneggiato.	- Docente - Dirigente scolastico > Consiglio di classe ● Consiglio di Istituto
Mancato ristoro del danno intenzionalmente patrimoniale, quantificato dall'Amministrazione comunale o nelle forme ritenute idonee dal Dirigente Scolastico	● Allontanamento dalle lezioni oltre 15 giorni	● Consiglio d'Istituto.
E) USO DI TELEFONI E DI DISPOSITIVI ELETTRONICI	Le sanzioni disciplinari sono elencate secondo il criterio di gradualità e proporzionalità, a seconda della gravità e/o della reiterazione delle mancanze.	- Docente o Dirigente Scolastico > Consiglio di Classe ● Consiglio di Istituto

Il mantenimento in funzione e l'uso di telefoni e di dispositivi elettronici è proibito a scuola e comunque durante le attività didattiche comprese le visite/viaggi di istruzione, salvo autorizzazione esplicita e severo controllo del personale docente, per fini didattici, ovvero per gravi e comprovate motivazioni su richiesta scritta di entrambi i genitori (o tutore o affidatario) rivolta direttamente al Dirigente Scolastico. Ai soli esercenti la potestà genitoriale (o al tutore o affidatario) è consentito contattare l'alunno/a studente/studentessa nel corso delle attività didattiche per motivi urgenti, esclusivamente al telefono fisso di ciascuna sede il cui numero è pubblicato sul sito dell'Istituto.		
Mantenimento del telefono/cell in funzione (anche se non in uso); uso del telefono cellulare o di altri dispositivi elettronici, a scuola ovvero durante qualsivoglia l'attività scolastica, senza autorizzazione	- Richiamo verbale (con eventuale convocazione dei genitori ed eventuali e compiti aggiuntivi) - Nota disciplinare sul registro elettronico (con eventuale convocazione dei genitori ed eventuali e compiti aggiuntivi) - Richiamo verbale o ammonizione scritta del Dirigente Scolastico ed eventuali attività aggiuntive > Allontanamento dalle lezioni fino a 2 giorni, in particolare se mancanza recidiva Contestuale sequestro del telefono cellulare o del dispositivo elettronico e conservazione in armadio blindato per la consegna ai genitori o esercenti la patria potestà	- Docente o Dirigente Scolastico > Consiglio di classe
Uso improprio della piattaforma Google Suite for Education (abusi, occorsi prima, durante e dopo ogni sessione di lavoro); Uso improprio degli account personali @iccoceani.net e utilizzo delle loro applicazioni per motivi che esulano le attività didattiche	- Richiamo verbale (con eventuale convocazione dei genitori ed eventuali e compiti aggiuntivi) - Nota disciplinare sul registro elettronico (con eventuale convocazione dei genitori ed eventuali e compiti aggiuntivi) - Richiamo verbale e/o ammonizione scritta del Dirigente Scolastico ed eventuali e compiti aggiuntivi In base alla gravità degli atti commessi: > allontanamento dalle lezioni fino a 2 giorni, > In caso di recidiva allontanamento dalle lezioni fino a 6 giorni	- Docente o Dirigente Scolastico > Consiglio di classe
Ove l'alunno/studente sia colto in orario scolastico nell'atto di eseguire foto o un'audio o video registrazione —non esplicitamente autorizzata da un docente-, a mezzo telefono o con altro mezzo idoneo, durante l'orario scolastico	Consegna temporanea del telefono cellulare o del dispositivo elettronico in Segreteria, che verrà custodito in armadio blindato, convocazione della famiglia per il ritiro - Richiamo verbale (con eventuale convocazione dei genitori e compiti aggiuntivi) - Nota disciplinare sul registro elettronico (con eventuali convocazione e compiti aggiuntivi) - Esclusione dalla partecipazione ad uscite didattiche e/o viaggi di istruzione In base alla gravità degli atti commessi: > allontanamento dalle lezioni fino a 2 giorni, > In caso di recidiva allontanamento dalle lezioni fino a 6 giorni	Docente o Dirigente Scolastico Dirigente Scolastico > Consiglio di classe
Uso del telefono cellulare o dispositivi elettronici (macchina fotografica, cinepresa, i-pod...) e scambio/diffusione non autorizzata di foto, filmati o altri documenti che violino la privacy o siano offensivi e non rispettosi della dignità della persona.	Consegna del materiale (foto, video , registrazioni, ..) e Immediata rimozione del materiale abusivamente diffuso - Richiamo verbale (con eventuale convocazione dei genitori e compiti aggiuntivi) - Nota disciplinare sul registro elettronico (con eventuali convocazione e compiti aggiuntivi) - Esclusione dalla partecipazione ad uscite didattiche e/o viaggi d'istruzione	- Docenti o Dirigente Scolastico - Dirigente Scolastico

	In base alla gravità degli atti commessi: > allontanamento dalle lezioni fino a 2 giorni, > In caso di recidiva allontanamento dalle lezioni fino a 6 giorni ● Allontanamento dalle lezioni oltre 15 giorni	> Consiglio di classe ● Consiglio d'Istituto
Sanzioni alternative In alternativa alla presentazione dei ricorsi di cui all'8, ogni sanzione, escluse quelle introdotte dal DPR n° 235 del 21 novembre 2007 comportanti allontanamento dall'Istituto per periodi superiori ai 15 giorni, può essere convertita in attività a favore della comunità scolastica ed è decisa dallo stesso soggetto od organo, autorizzato a irrogare la sanzione. La richiesta di conversione è presentata dallo studente ed è controfirmata da uno dei genitori o dal tutore/affidatario: tale domanda va formulata per iscritto, indirizzandola al Dirigente Scolastico, entro il giorno successivo a quello in cui allo studente e alla famiglia viene notificato il provvedimento di sanzione. Decorso il termine, il Dirigente Scolastico è tenuto a dichiarare irricevibile la domanda presentata. L'attività, con la sorveglianza di personale della scuola, consiste, a discrezione del soggetto di cui al precedente comma, in forme di aiuto e collaborazione con il personale ausiliario, in sistemazione di locali, ambienti, attrezzature, o in altre forme che abbiano comunque un fine educativo.		

MISURE DI TUTELA - Art. 4

(Misure a tutela dei membri della comunità scolastica)

1. Il Dirigente Scolastico, ove ne sussistano i presupposti di necessità, può sempre liberamente adottare misure volte a tutelare l'incolumità e la serenità delle studentesse e degli studenti membri della comunità scolastica, a prescindere dalla precedente o contestuale irrogazione di sanzioni.
2. Il Dirigente può impedire ad un singolo studente o ad una studentessa di avvicinarsi ad un altro studente o ad un'altra studentessa, purché non appartenenti alla medesima classe, a pena di irrogazione di una sanzione di allontanamento sino a 15 giorni.
3. Il Dirigente può limitare la libertà di movimento all'interno del territorio di pertinenza scolastica di qualsiasi studente o studentessa.
4. Il Dirigente può disporre -anche in forma verbale- che la frequenza scolastica di una studentessa o uno studente nel corso di una singola giornata prosegua o abbia luogo interamente in Presidenza e non in classe.
5. Il Dirigente può inibire ad una studentessa o ad uno studente, per fondate motivazioni, la partecipazione ad una o più attività didattiche, incluse le uscite, sia visite didattiche che gite d'istruzione.
6. A fronte di mancanze disciplinari che interessano la generalità/maggioranza degli alunni di una classe, il Dirigente o il Consiglio di Classe possono decidere per la sospensione/annullamento della/e visita/e di istruzione – uscite didattiche.
7. Le misure adottate dall'Ufficio di Presidenza di cui al presente articolo, recepite in atti redatti in forma del tutto sintetica e trasmessi agli esercenti la potestà parentale sull'interessato/a, sono insuscettibili di impugnazione dinanzi all'Organo di Garanzia. Il Dirigente Scolastico riferisce periodicamente al Consiglio d'Istituto sulle misure adottate in forza del presente articolo (almeno ogni quadrimestre) e tiene conto delle osservazioni eventualmente presentate dal Consiglio.

DIRITTO DI DIFESA Art. 5

(diritti di difesa degli studenti — ruolo degli esercenti la potestà parentale —
audizione degli studenti minorenni)

1. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
2. La responsabilità disciplinare è personale. **Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.** Le sanzioni disciplinari possono essere irrogate soltanto previa **verifica della sussistenza di elementi circostanziati e precisi** dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente responsabile (art. 4, c. 9 del D.P.R. 235/07).
3. Lo studente o la studentessa di norma per i casi di particolare lievità può essere sentito direttamente dai docenti; invece nei casi si ipotizzi il sussistere di responsabilità sarà sentito dall'Ufficio di Presidenza. Nei casi dubbi la determinazione della competenza sulle audizioni è rimessa all'Ufficio di Presidenza ed i docenti sono tenuti ad attenersi alle decisioni dell'ufficio dirigenziale, astenendosi dal compiere audizioni o indagini loro non devolute.

4. Le indagini e gli accertamenti sui fatti accaduti sono di competenza dell'Ufficio di Presidenza, salvo formale delega ai docenti individuati quando non sussistano particolari difficoltà.
5. Si riprende e conferma quanto esplicitato all'art. 7 COMPETENZA DELL'ISTITUTO – Art. 7 (Competenza dell'Istituto — elementi certi di responsabilità dello studente sottoposto a procedimento — connessioni con il procedimento penale).
6. Gli studenti ritenuti presunti autori di un fatto di rilievo disciplinare hanno diritto di difesa che esercitano liberamente, in forma scritta in caso di provvedimenti di pertinenza del Consiglio di Classe o di Istituto, rispetto alle contestazioni mosse dall'autorità scolastica procedente. Tali scritti devono comunque pervenire prima della decisione e, nei casi di sospensione o allontanamento, prima della data in cui è convocato l'organo irrogante, risultante dalla lettera di contestazione degli addebiti.
7. Qualora la studentessa/lo studente, invitato ad esprimere la propria posizione difensiva, non intenda dichiarare alcunché (verbalizzazione dell'intenzione di non dichiarare), l'autorità procedente procede autonomamente basandosi su testimonianze ed evidenze.
8. Tutti gli studenti sentiti come testimoni o come presunti autori di un fatto di rilievo disciplinare devono essere preliminarmente sollecitati a dire la verità a pena delle sanzioni, che vanno esplicitamente menzionate. Similmente si fa riferimento alle sanzioni previste per le accuse infondate rivolte a compagni e al personale.
9. Nessuna studentessa e nessuno studente può sottrarsi a testimoniare. Il rifiuto, anche quando sollecitato dai genitori, genera autonoma responsabilità disciplinare.
10. Non è necessaria alcuna autorizzazione preventiva da parte degli esercenti la potestà parentale per procedere all'audizione di studentesse e studenti, sia in quanto testimoni, sia in quanto presunti autori di una trasgressione, fatte salve le differenti disposizioni contenute nel presente regolamento in particolari fattispecie.
11. Lo studente o la studentessa di norma può essere sentito direttamente dai docenti oppure dall'Ufficio di Presidenza.
12. Delle audizioni può essere redatto sintetico verbale. Tali verbali sono sottoscritti dagli operatori scolastici procedenti e dagli studenti interessati. La firma degli studenti infraquattordicenni, che può essere apposta anche il giorno successivo all'audizione, non ha un valore legale, ma è semplicemente la conferma che quanto è stato scritto nel verbale dagli adulti corrisponde pienamente alla testimonianza resa. Gli studenti, prima di apporre la loro firma, possono chiedere all'autorità procedente di cambiare singole parole o frasi se non corrispondenti a quelle pronunciate. Tale verbale costituisce fonte di prova negli autonomi procedimenti disciplinari per falsa testimonianza od accuse infondate a carico di compagni, docenti e Presidenza.
13. Di norma i genitori delle studentesse e degli studenti non sono coinvolti nelle procedure di accertamento e rimangono totalmente estranei sino a quando non venga notificato loro l'atto di avvio del procedimento disciplinare con contestuale contestazione degli addebiti disciplinari.
14. Nel corso degli accertamenti e dopo la notifica dell'avvio del procedimento, è fatto divieto assoluto ai docenti e all'Ufficio di Presidenza di intrattenere rapporti con i genitori ed in genere i familiari degli studenti sottoposti a procedimento -su tematiche inerenti al procedimento stesso-, sino alla notifica del provvedimento di primo grado o sino all'archiviazione del procedimento. Tale divieto si giustifica in relazione all'esigenza di garantire la terzietà degli organi che hanno potere decisionale rispetto a punti di vista ed esigenze che nulla hanno a che vedere con l'oggetto del procedimento e i suoi fini educativi.
15. Ai genitori che chiedono di essere ricevuti dai docenti e dall'Ufficio dirigenziale prima della notifica della decisione, potrà essere eventualmente concesso di presentare una memoria scritta, di cui l'organo procedente non è tenuto a tener conto nell'adozione della decisione.

CRITERI – Art. 6

(criteri seguiti e natura delle decisioni in materia disciplinare)

1. Il tipo e l'entità delle sanzioni, nel rispetto del principio di gradualità e di proporzionalità alla gravità della mancanza, sono determinati sulla base dei seguenti criteri, che possono essere integrati a seconda della tipologia di trasgressione:
 - a) Intenzionalità e rilevanza del comportamento anche in relazione al grado di danno arrecato;
 - b) ripetizione del comportamento illecito (recidiva);
 - c) comportamento mantenuto nel corso degli accertamenti e grado di assunzione delle responsabilità a seguito della contestazione degli addebiti.
2. Le deliberazioni che comportano una valutazione discrezionale da parte dell'organo irrogante, anche inerente alla effettiva sussistenza del comportamento illecito da parte della studentessa o dello studente, sono adottate a maggioranza

assoluta dell'organo procedente ed i singoli membri consiglieri, nell'atto della votazione, agiscono in base al principio del libero convincimento.

3. I verbali delle adunanze degli organi procedenti recano in forma sintetica gli elementi dai quali si desume il procedimento che ha condotto alla formazione della volontà dell'organo. L'accesso a tali verbali è riservato esclusivamente a chi ne abbia interesse diretto, attuale e concreto.
4. La presenza di disturbi della condotta, psicopatologie, dipendenza da sostanze o dipendenza di qualunque altra natura e la certificazione ex lege 104/92 o altre certificazioni su disturbi comportamentali e/o cognitivi/di apprendimento non sono elementi di per sé escludenti la responsabilità disciplinare per studentesse e studenti frequentanti l'I.C. di Pavia di Udine.
5. Ogni valutazione a tal riguardo è rimessa all'organo competente a deliberare.
6. L'Organo di Garanzia non è abilitato a formulare giudizi sulla maturità complessiva degli studenti e sulla loro idoneità ad integrare l'illecito disciplinare, né è abilitato ad entrare nel merito delle deliberazioni adottate dal Consiglio irrogante su tale materia. I ricorsi, o la parte di ricorso, fondati su tale materia devono essere dichiarati inammissibili dall'Organo di Garanzia.
9. Eventuali certificazioni mediche, o comunque rilasciate da psicologi iscritti all'Albo professionale, che possono attenuare la responsabilità degli studenti sottoposti a procedimento vanno presentate all'Ufficio di Presidenza almeno 2 giorni prima dell'adunanza dell'organo competente a deliberare. Tali certificazioni, per essere prese in considerazione, devono recare una data anteriore di almeno 60 giorni al compimento del fatto per il quale si procede. La presentazione di certificazioni mediche o comunque finalizzate a dimostrare l'imaturità dello studente o la sussistenza di una psicopatologia, di un disturbo, o della dipendenza da sostanze, direttamente dinanzi all'Organo di Garanzia va dichiarata inammissibile; l'Organo di Garanzia nell'atto definitivo relativo al procedimento ne fa eventualmente espressa menzione.

COMPETENZA DELL'ISTITUTO – Art. 7

(Competenza dell'Istituto — elementi certi di responsabilità dello studente sottoposto a procedimento — connessioni con il procedimento penale)

1. Lo studente o la studentessa di norma per i casi di particolare lievità può essere sentito direttamente dai docenti; invece nei casi si ipotizzi il sussistere di responsabilità sarà sentito dall'Ufficio di Presidenza. Nei casi dubbi la determinazione della competenza sulle audizioni è rimessa all'Ufficio di Presidenza ed i docenti sono tenuti ad attenersi alle decisioni dell'ufficio dirigenziale, astenendosi dal compiere audizioni o indagini loro non devolute.
2. Le indagini e gli accertamenti sui fatti accaduti sono di competenza dell'Ufficio di Presidenza, salvo formale delega ai docenti individuati quando non sussistano particolari difficoltà.
3. I fatti omessi o commessi da studentesse e studenti fuori dall'orario scolastico o al di fuori del territorio di pertinenza scolastica non sono oggetto di alcun procedimento, a meno che non si tratti di concomitanza con uscite dalla sede scolastica deliberate dai competenti organi collegiali.
4. E' fatto divieto assoluto al personale docente di espletare indagini quando esse siano da porsi in correlazione o con fatti comportanti per studentesse e studenti responsabilità di carattere extrascolastico (illecito amministrativo e/o penale), o con fatti attinenti alla sfera privata di studentesse e studenti, intendendosi la vita quotidiana che si svolge al di fuori dell'orario scolastico.
5. Le sanzioni disciplinari possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente individuato quale responsabile.
6. Tenuto conto della tempistica connessa con le indagini connesse con eventi di rilievo penale, il procedimento disciplinare può comunque essere avviato e concluso dopo aver investito della questione un organo di polizia giudiziaria o direttamente la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni.

ORGANO DI GARANZIA – Art. 8

(ricorsi - accesso agli atti — tutela della riservatezza (Organo di Garanzia).

1. I genitori dell'alunno o studente colpito dal provvedimento, e chiunque vi abbia interesse legittimo, entro quindici giorni dall'adozione del provvedimento da parte del Dirigente Scolastico, possono proporre ricorso contro le sanzioni, all'Organo di Garanzia interno alla scuola, istituito ai sensi dell'art. 5 del DPR 28 giugno 1998, n° 249 e successive

modifiche, che decide nel termine di dieci giorni. Tale organo è presieduto dal dirigente scolastico o da un collaboratore delegato in forza dell'nt. 25, c. 5 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n° 165.

2. Può chiedere accesso agli atti amministrativi relativi al procedimento che ha condotto all'irrogazione della sanzione un genitore dell'alunno o studente colpito dal provvedimento, un loro legale rappresentante, e chiunque abbia un interesse legittimo. Le domande presentate da soggetti non interessati, in quanto estranei al procedimento, saranno respinte dal Dirigente Scolastico.
3. L'accesso agli atti è consentito nelle forme stabilite dagli artt. 22 e ss. della legge 7 agosto 1990, n° 241 e successive modifiche.
4. L'organo si riunisce, su convocazione del Dirigente Scolastico presidente, e delibera con la presenza di almeno 3 membri oltre il presidente. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
5. Il presidente nomina un segretario che è tenuto a curare le verbalizzazioni dell'Adunanza.
6. L'Organo di Garanzia, che delibera a maggioranza assoluta, ha la potestà di a) rigettare il ricorso poiché infondato nel merito; b) dichiarare il ricorso inammissibile quando indirizzato ad organo non competente; quando non è comprensibile; quando il reclamo non è sottoscritto dai ricorrenti e/o da entrambe i genitori dello studente, fatte salve le eccezioni derivanti da eventuali limitazioni all'esercizio della potestà o dalla presenza all'estero di uno dei due genitori; c) dichiarare il ricorso irricevibile poiché presentato fuori termine (fa fede la data di presentazione, con relativo protocollo, o il timbro postale apposto sulla busta); d) dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, quando il reclamante rinunci al ricorso per iscritto dopo il deposito e prima dell'Adunanza dell'Organo; e) accogliere il ricorso annullando il provvedimento poiché ritenuto illegittimo o, in alternativa, riformandolo mutando la sanzione poiché: a) irrogata in modo non aderente alle corrette procedure, b) ritenuta non aderente ai parametri fissati dal Consiglio d'Istituto nel Regolamento di disciplina, c) non rispettosa dei principi di proporzionalità e parità di trattamento fra studenti all'interno dell'Istituto Comprensivo.
7. E' in ogni caso sempre motivo d'annullamento il fatto che dagli atti o dal provvedimento non risulti che l'alunno o lo studente abbia avuto la possibilità di difendersi dinanzi all'autorità scolastica procedente. Si intende provata la garanzia del diritto di difesa quando nel fascicolo del procedimento vi è copia del verbale di audizione del minorenne sottoposto al procedimento, a prescindere dalla sede in cui l'interessato/a sia stato sentito/a.
8. L'Organo di Garanzia non è abilitato a pronunciarsi sulle misure adottate dal Dirigente Scolastico ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento. Ogni ricorso presentato in ordine all'adozione di tali misure è da considerarsi inammissibile e l'Organo di Garanzia non deve essere convocato per il relativo esame.
9. L'Organo di Garanzia non può disporre e/o reiterare audizioni di studenti o di studentesse sottoposti/e a procedimento. Non può concedere colloqui —formali od informali— ai genitori o al tutore dei soggetti coinvolti, né ammette la presenza dinanzi a sé di difensori abilitati, incaricati dai genitori degli studenti coinvolti nel procedimento.
10. Le parti ricorrenti esauriscono il loro potere d'intervento con la presentazione dell'impugnazione del provvedimento di sanzione al quale andranno allegati tutti i documenti ritenuti necessari al lavoro dell'Organo di Garanzia.
11. Nel rispetto del principio del contraddittorio, l'organo di Garanzia ammette la presentazione di controricorsi o ulteriori ricorsi da parte di chiunque vi abbia interesse legittimo, purché presentati tempestivamente entro il termine prestabilito.
12. L'Organo di Garanzia, in caso di più ricorsi per l'annullamento o la riforma del medesimo provvedimento, dispone la riunione dei ricorsi e definisce con un unico atto definitivo tutte le questioni sollevate, e lo notifica a tutti gli interessati.
13. L'Organo di Garanzia acquisisce il fascicolo del procedimento disciplinare dall'Ufficio di Presidenza e si attiene alla documentazione prodotta nella fase istruttoria e in quella decisionale del procedimento innanzi al competente organo irrogante. Risulta inammissibile la presentazione di nuovi documenti, non acquisiti al fascicolo del procedimento, da parte del ricorrente e/o dell'organo irrogante.
14. Ciascun membro dell'Organo di Garanzia ha accesso integrale al fascicolo del procedimento disciplinare e agli atti presentati da tutti i ricorrenti e controricorrenti.
15. Tutti i membri dell'Organo di Garanzia, docenti e genitori, sono tenuti al segreto d'ufficio in relazione a quanto apprendono nel corso del procedimento. La violazione dei doveri di riservatezza comporta assunzioni di responsabilità.
16. Avverso i provvedimenti dell'organo di garanzia sono ammessi ricorsi da parte di chiunque vi abbia interesse al Tribunale Amministrativo Regionale — sede di Trieste— entro 60 giorni ed al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento.

(Validità del Regolamento)

1. Il presente Regolamento ha efficacia sino a nuova deliberazione del Consiglio d'Istituto o sino a sua soppressione per legge sopravvenuta.